

Accordo di rinnovo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti
attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione
merci, logistica e facchinaggio

In Roma, il 01 ottobre 2019

TRA

L'UN.I.COOP.- Unione Italiana Cooperative-, rappresentata dal Presidente Dipartimento Trasporti Avv. Lorenzo Stura, assistito dall'Avv. Lucia Dello Russo, responsabile dell'Ufficio Legale e Legislativo UN.I.COOP. e il delegato dott. Francesco Russo

E

La Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica rappresentata dal Segretario Nazionale Paola Avella

PREMESSO

- Che le Parti hanno stipulato in data 11.07.2017 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, attualmente in vigore con scadenza il 10.07.2020;
- Che le Parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;
- Che le OO.SS. prendono atto della necessità di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, in considerazione dell'importanza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei medesimi;
- Che le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva di II livello lo strumento privilegiato per l'implementazione di quegli istituti essenziali al miglioramento della produttività e crescita aziendale, nell'ottica della costante occupazione, quale elemento imprescindibile della mutualità.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

APPLICAZIONE:

Le parti concordano che il presente accordo si applicherà esclusivamente alle cooperative che abbiano per oggetto attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, come disciplinate dal CCNL di cui in premessa.

SISTEMI DI FLESSIBILITA':

Al fine di contrastare le cooperative di comodo e/o spurie, le Parti hanno ritenuto di limitare la fruizione del presente istituto unicamente alle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato, e a quelle che applicano integralmente il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.

Le ore di permesso retribuite relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, saranno sostituite con diverse modalità di pagamento che prevedano l'istituzione di un Premio di Risultato composto da una parte fissa e una variabile.

Il Premio di Risultato sarà definito con le seguenti modalità:

La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio e potrà essere riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare aziendale.

La parte variabile ovvero il 75% del montante complessivo verrà definita dai seguenti indici:

- a) Risultato del conto economico della cooperativa riferito alla attività oggetto di applicazione del presente CCNL (qualora la cooperativa assolva a una pluralità di attività): 70%
- b) Qualità della prestazione e della produttività: 30%

Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, vengono destinate ad una specifica banca ore. Trimestralmente le imprese riconosceranno, sulle ore accantonate, le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dal CCNL di cui in premessa, mentre potranno utilizzare le ore accumulate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro. Alla fine dell'anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore non utilizzate, mentre il 60% sarà destinato al premio di risultato come sopra definito. Il suddetto 40% delle ore non utilizzate potrà essere regolato con diverse modalità di pagamento che prevedano il riconoscimento di prestazioni di welfare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori.

Le modalità di erogazione del premio ed il riconoscimento delle prestazioni di welfare saranno definiti in sede di contrattazione aziendale nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo quadro sottoscritto tra UNICOOP e la Confederazione UGL in data 31/03/2017 e gli accordi aziendali saranno depositati presso le competenti DTL.

APPLICAZIONE RINNOVO CCNL 11.07.2017

(Una Tantum ed introduzione 14° mensilità)

Al fine di aumentare il potere di acquisto e migliorare la coesione sociale, le Parti statuiscono che a ciascun lavoratore in forza nei livelli 4SS-4S-4-3-2-1 alla data del 01.10.2019 venga erogato un importo forfettario una tantum da suddividere in tre *tranches* a partire dalla retribuzione del mese di ottobre 2019, come riportato nella tabella sottostante (Tab. 1).

o

l

A ciascun lavoratore in forza alla data del 01.10.2019 maturerà il primo rateo mensile di quattordicesima mensilità, il cui importo annuale lordo viene riportato nella tabella sottostante.

Tab. 1)

Decorrenza	14a mensilità	Una Tantum
Livello		
Livello 9	1.600,00	
Livello 8	1.500,00	
Livello 7	1.400,00	
Livello 6	1.300,00	
Livello 5	1.200,00	
Livello 4 SS	1.100,00	823,00
4 S	1.000,00	754,00
4	900,00	400,00
Livello 3	700,00	283,00
Livello 2	600,00	150,00
Livello 1	500,00	50,00

Al fine di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, necessari al mantenimento e all'assistenza sociale, le Parti convengono che l'obbligatorietà dei ratei di quattordicesima vengano riconosciuti, in sede di contrattazione di II livello, sotto forma di prestazioni di welfare aziendale per la generalità dei dipendenti, in conformità alle modalità stabilite nel suindicato accordo quadro.

I suddetti minimi tabellari sono da intendersi al **netto** delle ritenute riferibili ai contributi complessivamente dovuti all'Ente Bilaterale EBILCOOP e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, fatta eccezione per la quota parte erogata da quest'ultimo in favore dei lavoratori dipendenti sotto forma di prestazioni di welfare aziendale e/o flexible benefit. A tal fine, gli accordi aziendali potranno prevedere che una percentuale della contribuzione riferibile ad EBILCOOP sia riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, al fine di migliorare la qualità della loro vita familiare e la conciliazione vita-lavoro.

Per tutto quanto non previsto e/o disciplinato diversamente dal presente articolo, le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'art. 55 (Trattamento economico) del CCNL per i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio.

Il presente accordo decorre dal 2019 ed avrà vigore fino al 01.07.2020

Dipartimento Nazionale Trasporti

Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica

UNI.I.COOP.

Il Segretario Nazionale

Il Presidente

Paola Avella

Avv. Lorenzo Stura


